



---

28 luglio 2015

## **Convenzione tra la Città di Mendrisio rappresentata dal suo Municipio (in seguito la Città) e il Comune di Stabio**

### **Avente per oggetto l'esercizio delle competenze di Polizia comunali nella giurisdizione della Regione II**

#### **Richiamati:**

- La Legge sulla Polizia (LPol) del 12 dicembre 1989;
- Il Regolamento sulla Polizia (RPol) del 6 marzo 1990;
- Gli artt. 5 cpv. 3, 6, 12 della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011;
- Gli artt. 1 cpv. 2, 2 cpv. 1 e 2 del Regolamento della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 27 giugno 2012;
- L'art. 107 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- Le istruzioni del Dipartimento delle Istituzioni distribuite a tutti i Comuni della Regione II in occasione della serata informativa del 22.10.2013,

#### **si conviene quanto segue:**

##### **1. Oggetto e scopo**

<sup>1</sup> La Città di Mendrisio e il Comune di Stabio stipulano la presente convenzione al fine di:

- a) collaborare reciprocamente per lo svolgimento del servizio di Polizia nella Regione II e garantire congiuntamente la presenza di un servizio di Polizia di prossimità, basato su di un adeguato effettivo di Polizia uniformata operativa per l'adempimento sull'arco dell'intera giornata (24 ore) dei compiti base sanciti dalla LCPol (segnatamente Allegato 2 sezione A, punti 1, 2, 3, 4 e 5.9 RLCPol);
- b) svolgere le attività di Polizia, il cui coordinamento sul piano regionale è di competenza della Polizia Polo, enumerate all'art. 6 della LCPol e di cui al cpv. 1 dell'art. 3 della presente convenzione.

## **2. Coordinamento tra le parti**

- <sup>1</sup> Con il coordinamento del Comune Polo della Città di Mendrisio, il Corpo di Polizia del Comune di Stabio e il Corpo di Polizia della Città di Mendrisio garantiranno congiuntamente la presenza di un servizio di prossimità ai sensi della LCPol nel comprensorio della Regione II.
- <sup>2</sup> La Città di Mendrisio e il Comune di Stabio con i rispettivi Corpi di Polizia, si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per permettere al comando della Polizia Polo di garantire, oltre l'implementazione fattuale del principio della parità di trattamento, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e della comunità tutta.
- <sup>3</sup> Per garantire tale collaborazione e coordinamento almeno due volte all'anno i Capi Dicastero di entrambi i Comuni dovranno partecipare ad una riunione che verrà organizzata dal Dicastero Sicurezza Pubblica della Città di Mendrisio al fine di stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e che ne garantisca la corretta implementazione. A queste riunioni parteciperanno anche i Capi Dicastero dei Comuni facenti parte della Regione II.

## **3. Collaborazione e competenze tra le parti**

- <sup>1</sup> La Polizia Polo del Comune di Mendrisio e in particolare il suo comandante, hanno le seguenti competenze di coordinamento sul piano regionale (art. 6 LCPol):
  - a) pianificare, unitamente ai comandanti delle Polizie strutturate, le attività di Polizia comunale sul piano regionale, promuovendo, laddove possibile, servizi in comune;
  - b) disporre l'impiego di agenti delle Polizie comunali della regione per servizi d'interesse regionale, rispettivamente per interventi d'interesse cantonale unitamente alla Polizia cantonale (servizio di mantenimento d'ordine) o per interventi nell'ambito di collaborazione intercantonale in materia di sicurezza e Polizia;
  - c) coordinare sul piano regionale le azioni di Polizia decise a livello cantonale;
  - d) disporre di tutti gli agenti delle Polizie comunali per attuare piani di impiego in caso di emergenza o di catastrofe;
  - e) promuovere, con facoltà di renderli obbligatori, in collaborazione con la Polizia cantonale, i corsi di formazione e di esercitazione;
  - f) disporre degli agenti di Polizia comunale nella regione per rendere esecutive strategie speciali decise dalla Polizia cantonale d'intesa con il Ministero pubblico, per quanto attiene alle esigenze organizzative e di direzione dei procedimenti penali;

g) ordinare controlli ed accertamenti su oggetti di competenza dell'autorità giudiziaria penale per reati minori e ricorrenti ed in diretta subordinazione alla Polizia cantonale; il Magistrato non può servirsi direttamente delle Polizie comunali per l'assunzione di informazioni o mezzi di prova.

<sup>2</sup> Le attività di coordinamento enumerate al cpv. 1 sono svolte in collaborazione con la Polizia del Comune di Stabio.

<sup>3</sup> La Polizia della Città di Mendrisio e la Polizia del Comune di Stabio, a secondo delle rispettive necessità e delle disponibilità del rispettivo personale, collaborano inoltre nell'adempimento delle competenze di Polizia secondo la LCPol e nell'intero comprensorio di giurisdizione della Regione II, in particolare nelle seguenti eventualità:

- a) per casi urgenti nell'ambito dell'ordine pubblico;
- b) in caso di situazioni particolari che si manifestano sul rispettivo territorio, quali furti seriali, problemi sulla fascia di confine, esercizi pubblici, ecc.;
- c) per organizzare e pianificare pattuglie miste per servizi particolari;
- d) per svolgere controlli di circolazione e della velocità;
- e) per svolgere servizi pianificati per manifestazioni.

<sup>4</sup> I comandanti dei rispettivi Corpi di Polizia sono autorizzati a pianificare i servizi combinati di cui al cpv. 3 in tutta autonomia e ad adottare le misure d'urgenza che la singola situazione impone.

<sup>5</sup> Le competenze di Polizia di cui alla Sezione A dell'Allegato 2 della RLCPol nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Stabio sono svolte da parte della Polizia di quest'ultimo Comune. La Polizia della Città di Mendrisio svolgerà le competenze che devono essere garantite sull'arco dell'intera giornata (24 ore) (Allegato 2, sezione A, punti 1, 2, 3, 4 e 5.9) nel comprensorio di Stabio unicamente nelle fasce orarie in cui la Polizia di Stabio non svolge tale servizio.

<sup>6</sup> In contropartita al servizio di Polizia svolto da parte della Polizia Polo della Città di Mendrisio nella giurisdizione del Comune di Stabio di cui al cpv. 5, la Polizia del Comune di Stabio metterà a disposizione della Polizia della Città di Mendrisio almeno due agenti alla settimana per un turno di lavoro ciascuno di 8 ore. Tali agenti resteranno alle dipendenze del Comune di Stabio, saranno stipendiati da parte di quest'ultimo e entreranno in servizio presso la sede del Corpo di Polizia di Stabio.

#### **4. Collaborazione per compiti speciali**

<sup>1</sup> Il Comandante della Polizia Polo dispone del sostegno della Polizia del Comune di Stabio per svolgere i compiti richiesti dal Comando della Polizia cantonale di cui all'art.12 LCPol, segnatamente per:

- a) azioni di Polizia aventi carattere preventivo che interessano l'intero territorio cantonale;
- b) interventi d'emergenza;
- c) attività nel Cantone o fuori Cantone legate al mantenimento d'ordine in caso di manifestazioni.

#### **5. Servizi di mantenimento dell'ordine (MO)**

<sup>1</sup> Il Dipartimento è competente per l'emanazione del Regolamento concernente l'obbligo delle Polizie comunali in ambito di servizi di mantenimento dell'ordine (MO).

<sup>2</sup> Il Regolamento di cui al cpv. 1 è vincolante per il Corpo di Polizia Polo della Città di Mendrisio e per il Corpo di Polizia del Comune di Stabio e ciò sulla base di quanto disposto dalla LCPol e il relativo Regolamento.

<sup>3</sup> Di principio il Corpo di Polizia della Città di Mendrisio e il Corpo di Polizia del Comune di Stabio prestano, nell'ambito dei Servizi MO, gratuita assistenza e supporto alla Polizia cantonale o ad altre Polizie comunali regionali.

Nel caso in cui i servizi prestati diano origine a dei rimborsi da parte di terzi, ai Corpi di Polizia dei due Comuni che mettono a disposizione il proprio personale sarà corrisposta una somma proporzionale al loro impiego. Importi riversati per prestazioni di Servizio MO delle Polizie comunali vengono rimborsati tramite la Polizia polo.

#### **6. Competenze extra territoriali delle Polizie**

<sup>1</sup> Ogni agente di Polizia facente parte del Corpo di Polizia del Comune di Stabio o della Polizia Polo di Mendrisio, può esercitare i propri poteri di Polizia nei Comuni della Regione II, senza riguardo ai propri confini giurisdizionali, conformemente alla LPol ed alla presente convenzione.

<sup>2</sup> Ogni agente di Polizia può esercitare le proprie funzioni in un'altra Regione o in un altro Cantone, sotto la conduzione della Polizia cantonale o, subordinatamente, alla corrispondente Polizia polo.

<sup>3</sup> Nel caso di interventi urgenti è fatta salva la clausola generale di Polizia.

#### **7. Collegamenti radio e centralino telefonico**

<sup>1</sup> La Polizia della Città di Mendrisio e la Polizia del Comune di Stabio operano sul medesimo canale di collegamento radio.

<sup>2</sup> Entrambi i Corpi di Polizia, in caso di necessità, operano su di un canale riservato. In tal caso la Polizia interessata deve assicurare una radio collegata sul canale di collegamento di cui al capoverso precedente.

<sup>3</sup> La Centrale Operativa della Polizia della Città di Mendrisio risponde al centralino della sede del Corpo di Polizia di Stabio durante le fasce orarie in cui quest'ultimo non svolge il servizio di Polizia (deviazione telefonica).

## **8. Procedure di contravvenzione e ripartizioni entrate**

<sup>1</sup> La Polizia della Città di Mendrisio che constata un'infrazione nel territorio del Comune di Stabio avvia, se sono date le condizioni, una procedura di contravvenzione.

<sup>2</sup> La procedura di contravvenzione per un'infrazione di cui al cpv. 1 e l'incasso della stessa è gestita dalla Polizia Polo di Mendrisio.

<sup>3</sup> La Città di Mendrisio verserà al Comune di Stabio l'intero importo delle contravvenzioni inflitte dagli agenti di Polizia della Città di Mendrisio sul suo territorio. La Città di Mendrisio potrà trattenere l'importo di fr. 10.-- per ogni procedura di multa disciplinare e di fr. 20.-- per ogni procedura in via ordinaria. Eventuali tasse riferite al territorio giurisdizionale del Comune di Stabio saranno ristornate in ragione del 50% allo stesso.

<sup>4</sup> Il riversamento dell'importo di cui al cpv. 3 verrà effettuato dalla Città di Mendrisio al Comune di Stabio una volta all'anno, di regola entro il 30 giugno dell'anno seguente.

## **9. Rendiconto**

<sup>1</sup> La Polizia della Città di Mendrisio redigerà alla fine di ogni anno un rendiconto sull'attività svolta nella giurisdizione del Comune di Stabio e lo farà pervenire allo stesso.

<sup>2</sup> In caso di necessità il Municipio del Comune di Stabio potrà richiedere alla Polizia della Città di Mendrisio dei rapporti intermedi.

<sup>3</sup> Resta riservato l'art. 8 LCPol che stabilisce che tutte le attività della Polizia giudiziaria sono coperte dal segreto istruttorio e che quindi in questo ambito le informazioni acquisite dalle Polizie comunali non possono essere trasmesse alle autorità comunali. Stesso principio vale per le procedure contravvenzionali in materia di circolazione stradale.

## **10. Responsabilità civile e assicurazioni**

<sup>1</sup> La Città di Mendrisio e il Comune di Stabio rispondono dei danni causati dagli agenti del proprio Corpo di Polizia sulla base della Legge sulla responsabilità civile degli Enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 e ciò indipendentemente dalla giurisdizione in cui si sono verificati.

<sup>2</sup> La Città di Mendrisio e il Comune di Stabio provvederanno a stipulare per il Corpo di Polizia le polizze assicurative specifiche del settore a favore dei suoi dipendenti.

### **11. Durata e disdetta**

<sup>1</sup> La presente convenzione ha durata indeterminata. La stessa può essere disdetta da entrambe le parti per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di 6 mesi.

### **12. Contestazioni**

<sup>1</sup> Qualsiasi contestazione in relazione alla presente convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta per un tentativo di conciliazione dinnanzi alla Sezione degli enti locali (art. 6 cpv.1 RLCPol).

<sup>2</sup> In assenza di conciliazione decide il Consiglio di Stato in prima istanza.

### **13. Modifiche successive**

<sup>1</sup> Con il consenso delle parti e con la ratifica del Consiglio di Stato (art. 4 cpv. 3 LCPol), in particolare modo in caso di estensione dei compiti in virtù di una specifica delega ai sensi dell'Allegato 2, Sezione B RLCPol, la presente convenzione può essere modificata in ogni tempo, la prima volta dopo 1 (un) anno dalla sua entrata in vigore.

<sup>2</sup> Nell'eventualità di trattative con le Autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'Allegato 2, Sezione B (art. 2 cpv. 3 RLCPol) il Municipio del Comune Polo ne informa per tempo le parti e raccoglie loro eventuali osservazioni.

<sup>3</sup> In caso di mancato accordo tra le parti decide il Consiglio di Stato.

<sup>4</sup> È riservata ogni e qualsiasi disposizione superiore di Legge, Regolamento o direttiva applicabile in maniera vincolante all'oggetto della presente convenzione. Le disposizioni della presente in contrasto con i predetti ordinamenti divengono privi di effetto con l'entrata in vigore di questi ultimi.

### **14. Disposizioni finali**

<sup>1</sup> La presente convenzione viene sottoscritta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato.

## **15. Entrata in vigore**

<sup>1</sup> La convenzione entra in vigore, previa ratifica del Consiglio di Stato, il 1° settembre 2015.

### **Per il Municipio della Città di Mendrisio**

Carlo Croci  
Sindaco

Massimo Demenga  
Segretario

### **Per il Municipio del Comune di Stabio**

Claudio Cavadini  
Sindaco

Claudio Currenti  
Segretario

Approvata dal Consiglio Comunale della Città di Mendrisio il .....

Approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Stabio il .....

Ratificata dalla Sezione degli Enti locali su delega del Consiglio di Stato il .....